

COMUNE DI MOGORO – PROVINCIA DI ORISTANO

Pareri espressi in base all'art. 49 del d.lgs. 267/2000: deliberazione G.C. n. 047 del 22.03.2012

Oggetto: Nomina funzionario responsabile dell'imposta municipale propria.

Sulla regolarità tecnica della proposta: si esprime parere favorevole

Il Segretario Comunale
f.to dott. Claudio Demartis

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Sandro Broccia

Il Segretario
dott. Claudio Demartis

La deliberazione é in pubblicazione sull'albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it per quindici giorni, al n. 532, con decorrenza dal 27.03.2012.

L'impiegato/a incaricato/a

Certifico che il documento è copia conforme all'originale.
Mogoro, _____

L'impiegato/a incaricato/a

COMUNE DI MOGORO COMUNO DE MOGURU
Provincia di Oristano Provincia de Aristanis

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 047	Nomina funzionario responsabile dell'imposta municipale propria.
Del 22.03.2012	

Il ventidue marzo duemiladodici, con inizio alle ore 17.00, nella sala Giunta del Municipio, previa convocazione si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:

Broccia Sandro	Presente
Orrù Luca	Presente
Ariu Federico	Presente
Cau Donato	Presente
Scanu Maria Cristiana	Presente

Presiede il Sindaco Sig. Sandro Broccia.

Partecipa il Segretario Comunale dott. Claudio Demartis.

Il Sindaco, in continuazione di seduta, pone in discussione la seguente proposta:

LA GIUNTA

Vista la proposta del Segretario Comunale.

Considerato che:

- l'imposta municipale propria (IMU) è stata introdotta e disciplinata dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale", disponendone l'entrata in vigore nella seconda fase di attuazione del federalismo fiscale, fissata inizialmente al 1° gennaio 2014;
- l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modifiche, dalla legge 214/2011, ha anticipato in via sperimentale l'introduzione dell'imposta dall'anno 2012;
- il nuovo tributo sostituisce l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) disciplinata dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 504;
- la nuova imposta comunale ha carattere obbligatorio e sostituisce, oltre all'I.C.I., per la componente immobiliare l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari derivanti da beni non locati;
- l'applicazione dell'IMU è regolata dagli articoli 8 e 9 del d.lgs. 23/2011, in quanto compatibili, nonché dalle disposizioni contenute nel d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 504, cui il decreto legge 201/2011 fa rinvio;
- l'art. 9, comma 7, del d.lgs. 23/2011 rinvia a sua volta agli articoli 10, comma 6, 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15 del d.lgs. 504/92, relativi alla gestione dell'accertamento, della riscossione coattiva, dei rimborsi, delle sanzioni, degli interessi e del contenzioso, prevedendo che dette attività debbano essere svolte dal Comune;
- per le predette attività viene fatto rinvio anche alle disposizioni dell'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);

- l'articolo 11, comma 4, del d.lgs. 504/92. dispone che *“con delibera della giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi”*;
- l'art. 9 del d.lgs. 23/2011 rinvia all'articolo 10, comma 4, del d.lgs. 504/92.
- è necessario individuare il funzionario responsabile dell'imposta, che dovrà gestire ed organizzare l'attività relativa al nuovo tributo;
- la circolare del Ministero dell'Interno n. 3 del 21.06.1993 indica che il funzionario responsabile deve corrispondere alla figura apicale dell'area finanziaria e, in carenza di personale dirigenziale o direttivo, un dipendente con diploma di ragioniere;
- il funzionario responsabile ha il compito di sottoscrivere le richieste, gli avvisi di accertamento, i provvedimenti di gestione dell'imposta, disporre i rimborsi e organizzare la riscossione, sia volontaria che coattiva;
- l'art. 18-bis del decreto legge 18/01/1993, inserito dalla legge di conversione 19.03.2003, n. 68, prevede la comunicazione al Ministero delle Finanze – Direzione centrale per la fiscalità locale del nominativo del funzionario responsabile dell'ICI, designato ai sensi dell'art. 11, comma 4, del d.lgs. 30/12/1992, n. 504 e quindi, di conseguenza, anche del funzionario responsabile per l'IMU.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 02.02.2012, con la quale si è disposto:
“Di nominare l'istruttore direttivo contabile categoria D rag. Carla Corda funzionario responsabile titolare dell'imposta municipale propria (IMU) e dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) per gli adempimenti ancora dovuti. Di nominare l'istruttore contabile categoria C sig. Romeo Melis funzionario responsabile supplente, in caso di assenza o impedimento del titolare, dell'imposta municipale propria (IMU) e dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) per gli adempimenti ancora dovuti.”

Vista la nota della rag. Carla Corda, prot. n. 3294 del 09.03.2012, nella quale si osserva che:

- a) il funzionario responsabile deve corrispondere alla figura apicale dell'area finanziaria, come ritenuto dal Ministero dell'Interno nella circolare n. 3 del 21/06/1993;
- b) il funzionario responsabile ha il compito di sottoscrivere le richieste, gli avvisi di accertamento, i provvedimenti di gestione dell'imposta, disporre i rimborsi e organizzare la riscossione, sia volontaria che coattiva;
- c) il nominativo del funzionario responsabile deve essere comunicato al Ministero delle Finanze;
- d) poiché la S.V. non riveste più, dal 01.01.2012, l'incarico di Responsabile del Servizio Finanziario, non potendo di conseguenza adottare atti e provvedimenti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;

e conseguentemente si *“chiede con ogni consentita sollecitudine, la rettifica della deliberazione in oggetto...”*.

Sentito in merito il Segretario Comunale, il quale in relazione alle argomentazioni contenute nella nota evidenzia quanto segue:

- a) la nozione di “funzionario apicale” individua un dipendente inquadrato nella categoria più elevata della classificazione dei dipendenti del Comparto Regioni – Autonomie Locali; tale classificazione è articolata in 4 categorie (A-B-C-D), in ordine crescente di importanza, sia quanto a tipologie di mansioni affidabili, sia quanto a retribuzione; la categoria di “funzionario apicale” non può essere confusa con quella di “responsabile del servizio”, che è nominato dal Sindaco fra dipendenti collocati in posizione apicale e quindi appartenenti alla categoria D; a parte la considerazione che l'indicazione contenuta nella circolare ministeriale del 1993 non ha valore cogente per l'Ente, l'aspetto fondamentale da tenere in considerazione nell'attribuzione di mansioni è il principio di equivalenza stabilito dall'art. 52, comma 1, del d.lgs. n. 154/2001, che

stabilisce: *“Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali e' stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a). L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione.”*;

- b) essendo i provvedimenti di competenza del responsabile comunale dell'imposta atti amministrativi a rilevanza esterna, gli stessi devono essere sottoscritti dal Responsabile del Servizio cui fa attualmente capo l'Ufficio Tributi; responsabile che, in base alla riorganizzazione approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 30 del 09.02.2012, è il Responsabile del Servizio Amministrativo – Finanziario; ciò si deduce dal combinato disposto dell'art. 107, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000 (*“Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108”*) e dall'art. 109, comma 2, dello stesso d.lgs. (*“Nei comuni di personale con qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'art. 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione”*); l'attribuzione dell'incarico di responsabile dell'imposta a soggetto diverso dal Responsabile del Servizio, pur appartenente alla categoria D, renderebbe illegittimi, per difetto di competenza, i provvedimenti sottoscritti da altro funzionario, anche se appartenente alla medesima amministrazione pubblica, con la conseguenza di esporli al concreto rischio di declaratoria di invalidità da parte degli organi del contenzioso tributario, con grave danno all'Ente nella ipotesi di sopravvenuta prescrizione del potere di accertamento e di conseguente impossibilità di nuova emanazione degli stessi; sulla base di quanto precede, anche il responsabile supplente dell'imposta deve essere individuato in un funzionario Responsabile di Servizio all'interno dell'Ente.

Visti in tema di annullamento d'ufficio degli atti amministrativi:

- l'art. 21-octies della legge n. 241/90, che dispone: *“1. È annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza. 2. Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.”*;
- l'art. 21-nonies della legge n. 241/90, che dispone: *“1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. 2. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole”*.

Ritenuto di dover provvedere in merito, per le motivazioni sopra esposte.

Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica del Segretario Comunale.

Preso atto che non è stato acquisito il parere circa la regolarità contabile, in quanto l'atto non comporta alcuna maggiore spesa per l'Ente.

Unanime

DELIBERA

Di nominare funzionario responsabile titolare dell'imposta municipale propria (IMU) e dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) per gli adempimenti ancora dovuti, con decorrenza dall'01.01.2012, l'istruttore direttivo contabile categoria D e attuale Responsabile del Servizio Amministrativo - Finanziario rag. Maria Teresa Peis.

Di nominare funzionario responsabile supplente, in caso di assenza o impedimento della titolare, dell'imposta municipale propria (IMU) e dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) per gli adempimenti ancora dovuti, con decorrenza dall'01.01.2012, l'istruttore direttivo tecnico categoria D Responsabile del Servizio Tecnico ing. Paolo Frau.

Di prendere atto che al funzionario responsabile titolare, nonché al funzionario supplente nei casi di assenza o impedimento, sono attribuiti tutti i poteri gestionali delle imposte comunali IMU e ICI previste dalle leggi dello Stato e dai regolamenti comunali.

Di disporre la trasmissione di copia della presente deliberazione al Ministero delle Finanze, Direzione centrale per la fiscalità locale.

Di annullare, per le motivazioni esposte in premessa, la propria deliberazione n. 25 del 02.03.2012.

All'unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.